Francesco Mazzara
COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Circolari per la clientela

Credito d'imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese agricole - Disposizioni attuative - Modalità e termini di presentazione delle domande

1 PREMESSA

L'art. 8-*ter* del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Con il DM 27.7.2026 n. 365846, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d'imposta con:

- la circ. 31.7.2026 n. 64702;
- le istruzioni operative 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame le imprese agricole:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che siano agricoltori "in attività" ai sensi dell'art. 4 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Esclusioni

Sono espressamente escluse le imprese:

- destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento della Commissione europea 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lett. j), della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.

3 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, al netto dell'IVA.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le suddette spese relative, ad esempio, a:

- trattori agricoli o forestali;
- macchine agricole operatrici semoventi;
- macchine per lavorazioni del terreno;
- macchine per il raccolto;
- meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo;
- motopompe per irrigazione;
- gruppi elettrogeni agricoli;

- attrezzature, strumenti e macchinari leggeri;
- macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.

Sono escluse le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Fatturazione degli acquisti

L'acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.

Come chiarito dall'AGEA con le istruzioni operative 5.8.2026 n. 72:

- sono considerate ammissibili anche le fatture con data successiva al 31.5.2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnato entro il 31.5.2026, in quanto il diritto al credito d'imposta sorge al momento della consegna del bene;
- in tal caso, è obbligatorio indicare nel quadro B della domanda, il/i documenti di trasporto/bolle di consegna (DDT) indicando il numero DDT e la data (nel formato gg/mm/2026).

Limite delle risorse disponibili

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026. Tuttavia, per effetto del riconoscimento all'AGEA di un importo pari a 200.000,00 euro per la gestione delle domande di accesso, le risorse effettivamente a disposizione per tale misura agevolativa ammontano a 89.800.000 euro.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

4 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento della Commissione europea 2022/2472.

Il credito d'imposta in esame è tuttavia cumulabile:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili per il credito in oggetto a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento 2022/2472;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;
- con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.

Affinché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, occorre tener conto anche della non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole 2026, i soggetti interessati devono presentare domanda:

- all'AGEA;
- esclusivamente tramite l'apposita piattaforma informatica.

La domanda può essere presentata, previa delega del soggetto beneficiario, anche tramite i centri di assistenza agricola (CAA).

L'AGEA, con le istruzioni operative 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73, ha:

- individuato le modalità di accesso alla piattaforma e fornito le relative istruzioni operative di utilizzo;
- stabilito i termini di presentazione delle domande.

5.1 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'invio delle domande relative al credito d'imposta in esame deve avvenire esclusivamente mediante l'accesso al portale disponibile sul sito *www.sian.it*

Termini

La piattaforma telematica dedicata all'inoltro delle domande è disponibile dal 6.8.2026 e fino al 30.9.2026.

5.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000):

- anagrafica dell'impresa;
- ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività agricola nel periodo dall'1.3.2026 al 31.5.2026, nonché dell'importo del contributo teoricamente spettante;
- eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti *de minimis* e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;
- nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti, la dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
- dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole;
- dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- dichiarazione di non essere un'impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento 651/2014, nel periodo precedente il 28.2.2026, salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese di cui alla sez. 2.1, § 61, lett. j), della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.

In caso di presentazione tramite CAA, la domanda deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità delle fatture fornite dal CAF o dal commercialista abilitato o dal consulente del lavoro o dai soggetti depositari delle scritture contabili.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo dall'1.3.2026 al 31.5.2026.

Le fatture possono essere presentate, alternativamente, nei formati XML o PDF. Nel primo caso, il sistema caricherà automaticamente le seguenti informazioni relative alla fattura:

- numero fattura nel formato nnnn/2026;
- data fattura nel formato gg/mm/2026;
- soggetto emittente (P.IVA);
- denominazione del soggetto emittente;
- importo imponibile (IVA esclusa)

informazione che nel caso del formato PDF, al contrario, dovranno essere espressamente comunicate.

Nel caso in cui le fatture presentate siano comprensive anche di gasolio e benzina non afferenti l'agevolazione in esame, deve essere indicato l'importo effettivo nell'apposito campo della domanda.

5.3 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA E RINUNCIA

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

- inviare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l'ultima domanda presentata sostituisce integralmente quelle precedentemente trasmesse);
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto con l'ultima domanda presentata.

5.4 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissibilità delle domande, l'AGEA verifica:

- che il richiedente abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel Registro delle imprese;
- che il richiedente sia un "agricoltore attivo";
- l'esistenza e la congruenza dei dati anagrafici presenti in Anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- la coerenza tra le fatture allegate e i dati riportati nel quadro B della domanda;
- nel caso di richieste relative a gasolio o benzina a uso agricolo, che gli importi richiesti siano coerenti con le concessioni effettuate dalle Regioni per il gasolio/benzina a uso agricolo. Per gli altri acquisti, la verifica riguarderà esclusivamente l'utilizzo effettivo per le attività agricole.

6 CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Decorso il termine per l'invio delle domande, l'AGEA, entro il 20.10.2026:

- determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d'imposta dalle domande ammissibili;
- individua, con provvedimento di concessione pubblicato sul proprio sito, l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

Tetto massimo di 50.000 euro

L'importo dell'agevolazione concessa non può superare il limite di 50.000,00 euro per singola impresa. Nel caso di domande per un importo superiore, in sede di valutazione di ammissibilità, si considerano ammissibili nel limite di 50.000,00 euro.

Crediti d'imposta richiesti inferiori alle risorse stanziate

Nel caso in cui l'importo complessivo determinato dei crediti d'imposta sia inferiore al previsto stanziamento di 89.800.000,00 euro, l'aliquota del credito d'imposta spettante è pari al limite di legge, fissato nel 20%.

Crediti d'imposta richiesti superiori alle risorse stanziate

Qualora l'importo complessivo determinato dei crediti d'imposta sia superiore allo stanziamento, l'aliquota sarà determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti ammissibili.

7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 presentando il modello F24:

- attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione;
- entro il 31.12.2026.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto da AGEA, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Inapplicabilità dei limiti annui alle compensazioni

Il credito d'imposta in esame non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

8 IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO

L'AGEA effettua idonei controlli, anche a campione:

- sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione;
- sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture.

Recupero dell'agevolazione indebitamente fruita

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta in esame, ne dà comunicazione in via telematica all'AGEA che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.

Disposta la revoca dell'agevolazione, l'AGEA provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.